*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

**Anno 135° — Numero 276**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 25 novembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

**AVVISO IMPORTANTE**

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

# SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1994.

**Nomina del direttore generale della Banca d'Italia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 19 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593, 20 luglio 1973, n. 607, 6 marzo 1992 e 18 luglio 1992;

Visto che il Consiglio superiore della Banca d'Italia, nella seduta straordinaria del 18 ottobre 1994, ha nominato direttore generale dell'Istituto il dott. Vincenzo Desario, in sostituzione del dott. Lamberto Dini dimissionario dall'11 maggio 1994;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

È approvata la nomina del dott. Vincenzo Desario a direttore generale della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

*Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1994*
*Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 394*

**94A7460**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 1994.

**Ripartizione di lire 20 miliardi a favore delle regioni dell'Alto Adriatico interessate dagli eccezionali fenomeni verificatisi nell'anno 1989.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 1989, n. 424, che all'art. 1, comma 1, prevede interventi finalizzati alla ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991), tabella *D*, nella parte in cui dispone il rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 424 del 1989;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 284, che prevede per il 1991 un ulteriore stanziamento per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989;

Visto l'art. 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195, il quale autorizza la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994), tabella *F*, che ha determinato in lire 20 miliardi l'importo da iscrivere nel bilancio 1994 in relazione all'autorizzazione di spesa recata dal citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 recante la individuazione dei comuni, delle priorità, parametri, modalità, procedure e termini per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991, 27 novembre 1992, 28 settembre 1993;

Visto l'art. 15 della legge 20 maggio 1991, n. 158, recante la proroga dei termini per il completamento delle strutture turistiche nell'Adriatico, previste dall'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 284;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1991;

Ravvisata l'opportunità di confermare l'area territoriale di applicazione e i parametri di ripartizione indicati dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990;

Considerata l'esigenza prospettata da talune regioni di prorogare il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 424/1989 e delle successive leggi di rifinanziamento, termine già fissato al 31 dicembre 1994;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477, concernente il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Decreta:

Art. 1.

L'area territoriale di applicazione e i parametri di ripartizione dei fondi sono quelli indicati negli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 e risultanti dalla sua applicazione.

Il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi del presente decreto è fissato al 31 dicembre 1995.

Alla stessa data del 31 dicembre 1995 è ulteriormente prorogato il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, nonché di quelle finanziate ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991), tabella *D*, dell'art. 2, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 284, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991, dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1992 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1993.

Art. 2.

Tenuto conto dei parametri di ripartizione fissati dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, i fondi previsti per il 1994 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994), tabella *F*, sono ripartiti come segue:

| Regione | Lire |
|---|---|
| Friuli-Venezia Giulia | 1.960.000.000 |
| Veneto | 5.834.000.000 |
| Emilia-Romagna | 6.274.000.000 |
| Marche | 2.872.000.000 |
| Abruzzo | 2.666.000.000 |
| Molise | 394.000.000 |
| | 20.000.000.000 |

Art. 3.

Le regioni interessate regolamentano l'ammissione al finanziamento sui fondi di cui al presente decreto delle istanze già presentate ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, 14 ottobre 1991, 27 novembre 1992 e 28 settembre 1993 e non finanziate nonché, ove sussistenti, delle istanze non finanziate presentante entro il 31 dicembre 1990. Qualora ne ricorrano i presupposti le regioni interessate, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e ferme restando le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, hanno facoltà di fissare il termine di presentazione di nuove istanze.

Art. 4.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rimanda alle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 per la parte relativa agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989, in quanto applicabili.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1994

p. *Il Presidente:* LETTA

94A7436

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 luglio 1994, n. 647.

**Regolamento concernente l'articolazione in divisioni della ragioneria centrale presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 31 gennaio 1973, e successive modificazioni ed integrazioni, con le quali è stato provveduto alla strutturazione degli uffici in cui si compone la Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'art. 17;

Vista la circolare diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1989, n. 1.1.4./31890/4, con la quale, tra l'altro, sono state fornite direttive in ordine all'adozione dei regolamenti ministeriali e interministeriali, da emanare ai sensi del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare l'art. 6, nel testo introdotto dall'art. 4 del successivo decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, ed in particolare l'art. 13, nonché la tabella *B* allegata al predetto provvedimento legislativo, con cui, rispettivamente, è stata istituita la ragioneria centrale presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e sono stati stabiliti i contingenti di personale dirigenziale e quelli delle qualifiche funzionali della dotazione organica della citata ragioneria centrale;

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71, di conversione in legge del richiamato decreto-legge 1° dicembre 1993, n, 487;

Considerato che il contingente di personale dirigenziale assegnato alla precitata ragioneria centrale è stato predeterminato in quattro unità di cui uno con funzioni di direttore;

Ravvisata la necessità di procedere all'articolazione in divisioni della suddetta ragioneria centrale ed alla determinazione delle materie di relativa competenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 24 marzo 1994, n. 1431/93, che ha suggerito di strutturare l'ufficio in parola in due divisioni, considerato l'esiguo numero di dipendenti previsto in organico e che gran parte dell'attività relativa al personale è destinata ad esaurirsi, essendo collegata a norme di natura transitoria;

Considerato, invece, che l'articolazione in tre divisioni della ragioneria centrale presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni appare più aderente alle disposizioni di legge sopra richiamate e che l'attività concernente i controlli sugli atti e provvedimenti riguardanti il personale del predetto Ministero dovrà procedere in concomitanza alle modifiche apportate allo stato giuridico e al trattamento economico del predetto personale, conseguenti all'evoluzione della normativa;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 7 novembre 1994;

Sulla proposta del Ragioniere generale dello Stato;

ADOTTA

il seguente regolamento:

*Articolo unico*

1. La ragioneria centrale presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è articolata in tre divisioni.

2. La prima divisione ha competenza in materia di affari generali e personale, coordinamento amministrativo, bilancio, entrate, patrimonio, verifiche consegnatario e cassiere, centro trasmissione dati.

3. La seconda divisione ha competenza in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza, rilevazioni statistiche sul personale.

4. La terza divisione ha competenza in materia di spese di funzionamento, spese istituzionali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, concessioni e contratti.

Il presente regolamento sarà sottoposto agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale M.T.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 luglio 1994

*Il Ministro del tesoro*
DINI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
URBANI

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
*Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1994*
*Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 320*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il D.P.R. n. 748/1972 reca la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

— La legge n. 427/1985 reca disposizioni sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

*e) (soppressa).*

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Il comma 1 dell'art. 6, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 546/1993 così recita: «Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente».

— L'art. 13 del D.L. n. 487/1993 convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, è così formulato:

«Art. 13 *(Ragioneria centrale)* — 1. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituita la ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro, con la dotazione organica di cui all'allegata tabella *B*.

Le dotazioni organiche del Ministero del tesoro sono corrispondentemente aumentate».

Si riporta inoltre la relativa tabella *B*, allegata al predetto decreto:

«*Dotazione organica della ragioneria centrale presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:*

| Qualifica o categoria | Unità |
|---|---|
| Dirigente | n. 4 (*) |
| IX qualifica | » 3 |
| VIII qualifica | » 6 |
| VII qualifica | » 9 |
| VI qualifica | » 6 |
| V qualifica | » 3 |
| IV qualifica | » 5 |
| II qualifica | » 3 |
| Totale . . . | n. 39 |

(*) Di cui uno con funzioni di direttore»

94G0691

DECRETO 2 novembre 1994.

**Concessione, per l'anno 1995, di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi.**

## IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12, sesto, settimo e ottavo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, come da ultimo modificato dall'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155;

Visti i decreti 10 gennaio 1989 e 22 marzo 1989, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1989 e n. 80 del 6 aprile 1989;

Visto il decreto 3 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1993;

Ritenuta l'opportunità di consentire, anche per l'anno 1995, la concessione alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi dell'anticipazione del prezzo contrattuale nella misura del 10%;

Decreta:

L'anticipazione, pari al 10% del prezzo contrattuale, che le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché gli enti locali, gli altri enti pubblici e gli istituti e aziende operanti comunque nell'ambito della pubblica amministrazione, possono concedere alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi, stabilita dal decreto ministeriale 3 novembre 1993, richiamato nelle premesse, è confermata per l'anno 1995.

Roma, 2 novembre 1994

*Il Ministro:* DINI

94A7438

DECRETO 15 novembre 1994.

**Emissione di buoni del Tesoro poliennali di varia durata, con godimento 1° gennaio 1994, per le finalità di cui all'art. 2 della legge 26 novembre 1993, n. 483.**

## IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 483, recante, fra l'altro, disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria;

Visto, in particolare, l'art. 1 della suddetta legge n. 483 del 1993, con cui si dispone che la Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro;

Visto, altresì, l'art. 2 della citata legge n. 483 del 1993, con cui si dispone che il debito del Tesoro sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui è stato completato il collocamento dei titoli di cui al successivo art. 3, viene trasferito in apposito conto di transito e convertito in titoli di Stato, con le caratteristiche ivi indicate, da assegnare alla Banca d'Italia;

Visti i propri decreti in data 21 dicembre 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1993, con i quali, per le finalità di cui all'art. 3 della citata legge n. 483 del 1993, sono state disposte emissioni di titoli di Stato (certificati di credito del Tesoro e buoni del Tesoro poliennali) da collocare presso la Banca d'Italia, per un importo complessivo di nominali lire 31.000 miliardi, che hanno consentito un netto ricavo di lire 30.670 miliardi;

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto l'art. 7 della citata legge n. 483 del 1993, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 617, con cui si è stabilito che l'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 della legge stessa si aggiunge all'importo massimo annuo di emissione dei titoli pubblici stabilito per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994;

Viste le note della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, in data 11 gennaio 1994, nonché della Banca d'Italia in data 10 gennaio 1994, con cui è stato comunicato che l'importo dello sbilancio del conto corrente per il servizio di tesoreria provinciale al 31 dicembre 1993 ammontava a complessive lire 76.205.756.347.862 e che tale importo è stato trasferito nell'apposito conto di transito previsto dall'art. 2 della citata legge n. 483 del 1993;

Ritenuto opportuno, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 della citata legge n. 483 del 1993, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro poliennali per l'importo complessivo di L. 76.205.757.000.000;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 2 della legge 26 novembre 1993, n. 483 e ai sensi dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro poliennali da assegnare alla Banca d'Italia, per l'importo complessivo di nominali L. 76.205.757.000.000, ripartito nei seguenti prestiti:

*Buoni del Tesoro poliennali 1% - 1° gennaio 1994/2014 (ventennali):*

importo: lire 10.800 miliardi;

godimento: 1° gennaio 1994;

prezzo di emissione: alla pari;

tasso di interesse: 1% annuo, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno di durata dei buoni;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 2014.

*Buoni del Tesoro poliennali 1% - 1° gennaio 1994/2019 (venticinquennali):*

importo: lire 10.800 miliardi;

godimento: 1° gennaio 1994;

prezzo di emissione: alla pari;

tasso di interesse: 1% annuo, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno di durata dei buoni;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 2019.

*Buoni del Tesoro poliennali 1% - 1° gennaio 1994/2024 (trentennali):*

importo: lire 10.800 miliardi;

godimento: 1° gennaio 1994;

prezzo di emissione: alla pari;

tasso di interesse: 1% annuo, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno di durata dei buoni;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 2024.

*Buoni del Tesoro poliennali 1% - 1° gennaio 1994/2029 (trentacinquennali):*

importo: lire 10.800 miliardi;

godimento: 1° gennaio 1994;

prezzo di emissione: alla pari;

tasso di interesse: 1% annuo, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno di durata dei buoni;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 2029.

*Buoni del Tesoro poliennali 1% - 1° gennaio 1994/2034 (quarantennali):*

importo: lire 10.800 miliardi;

godimento: 1° gennaio 1994;

prezzo di emissione: alla pari;

tasso di interesse: 1% annuo, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno di durata dei buoni;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 2034.

*Buoni del Tesoro poliennali 1% - 1° gennaio 1994/2039 (quarantacinquennali):*

importo: lire 10.800 miliardi;

godimento: 1° gennaio 1994;

prezzo di emissione: alla pari;

tasso di interesse: 1% annuo, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno di durata dei buoni;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 2039.

*Buoni del Tesoro poliennali 1% - 1° gennaio 1994/2044 (cinquantennali):*

importo: lire 11.405.757.000.000;

godimento: 1° gennaio 1994;

prezzo di emissione: alla pari;

tasso di interesse: 1% annuo, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno di durata dei buoni;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 2044.

Art. 2.

Ciascuno dei prestiti di cui al precedente art. 1 è rappresentato da un unico titolo al portatore, di capitale nominale pari all'importo totale del prestito stesso, da assegnare alla Banca d'Italia.

Con successivo decreto saranno stabiliti i segni caratteristici dei titoli di cui al precedente comma.

Art. 3.

A richiesta della Banca d'Italia ciascuno dei titoli di cui al precedente articolo potrà essere sottoposto ad operazioni di cambio, anche parziali, con i titoli al portatore indicati al comma seguente, secondo il piano di riparto predisposto dalla Banca d'Italia stessa. Le relative domande verranno avanzate alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, che provvederà a darne esecuzione per il tramite del Provveditorato generale dello Stato.

I buoni del Tesoro poliennali di cui al precedente comma possono essere costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo, 10 miliardi, 50 miliardi e 100 miliardi di capitale nominale.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, possono essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei nuovi buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, nonché le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 della citata legge 26 novembre 1993, n. 483.

Art. 5.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 6.

In relazione all'assegnazione dei titoli di cui al precedente art. 1, la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma la somma di L. 652.138, pari alla differenza tra l'ammontare nominale complessivo di detti titoli e l'importo di L. 76.205.756.347.862 rappresentante il suindicato saldo del conto di transito di cui all'art. 2 della legge n. 483 del 1993.

Contestualmente al regolamento dell'operazione in titoli la Banca d'Italia provvederà a estinguere il conto di transito di cui al comma precedente. Gli interessi maturati sullo stesso conto a partire dal 1° gennaio 1994 saranno considerati a tutti gli effetti come rivenienti dai titoli assegnati.

A fronte di tali operazioni la sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, art. 3, per gli importi, rispettivamente, di L. 652.138 e di L. 76.205.756.347.862.

Art. 7.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Art. 8.

Gli oneri per interessi derivanti dai titoli indicati all'art. 1 del presente decreto, e relativi agli anni finanziari dal 1995 al 2044, nonché gli oneri per il rimborso del capitale, relativi agli anni finanziari indicati nel medesimo articolo, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1994

*Il Ministro:* DINI

94A7439

---

DECRETO 24 novembre 1994.

**Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Efimdata S.p.a., in Bari.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge numero 33/1993, il quale stabiliva che: «il commissario liquidatore dell'Efim può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.»;

Visto il decreto-legge del 21 gennaio 1994, n. 45, reiterato con modificazioni, da ultimo, con decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, ed in particolare l'art. 3, il quale sostituendo il citato comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge n. 487/1992, stabilisce, tra l'altro, che «il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle società controllate dall'Efim, i poteri dell'autorità di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'Efim ovvero al commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate società. Nel caso di liquidazione coatta dell'Efim i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministero del tesoro»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 ed in particolare il titolo V;

Visto il decreto interministeriale di nomina del commissario liquidatore dell'Efim del 21 luglio 1992, n. 01064/92-5/A-2;

Visto il decreto interministeriale di conferma della nomina del commissario liquidatore dell'Efim del 2 novembre 1994;

Visto il programma presentato dal commissario liquidatore dell'Efim in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1993;

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 1994, con il quale la società Efimdata S.p.a. in liquidazione è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stata preposta alla stessa procedura la dott.ssa Cinthia Bianconi, con riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del comitato di sorveglianza;

Dovendosi provvedere alla nomina del comitato di sorveglianza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Efimdata S.p.a., con sede in Bari, composto dai seguenti membri:

Canalini dott. Roberto, nato a Roma l'11 giugno 1949, esperto con funzione di presidente;

d'Autilia dott. Rigoberto, nato a Bari il 18 gennaio 1933, esperto;

Quintavalle dott. Antonino, nato a Venezia il 18 novembre 1947, esperto.

Art. 2.

Ai membri del comitato di sorveglianza è riconosciuto un emolumento annuo onnicomprensivo di lire 16 milioni, con una maggiorazione di lire 8 milioni per il membro con funzioni di presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1994

*Il Ministro:* DINI

94A7486

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 novembre 1994.

**Applicazione del trattamento fiscale previsto dal comma 3 dell'art. 20 del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, per i prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo, sulle giacenze esistenti presso i depositi commerciali di distribuzione.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, comma 3, del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, con il quale è stato sostituito il punto 6 della tabella *A* allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, riguardante il trattamento agevolato per i prodotti petroliferi per uso agricolo;

Ritenuta l'opportunità di applicare il nuovo trattamento fiscale previsto dalla citata disposizione anche ai carburanti e combustibili agevolati per uso agricolo giacenti presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo;

Visto l'art 18, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Decreta.

*Articolo unico*

1. Il trattamento fiscale previsto dal punto 6 della tabella *A* allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo sostituito con l'art. 20, comma 3, del decreto-legge citato nelle premesse, si applica anche ai prodotti petroliferi giacenti alle ore zero del 17 novembre 1994 presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio dei prodotti stessi agli utenti che ne hanno titolo.

2. Gli uffici tecnici di finanza eseguiranno la verifica delle giacenze contabili esistenti alla predetta data, al netto dei cali ammissibili in relazione al periodo di giacenza rispetto alla precedente verifica, e determineranno per la benzina ammessa all'agevolazione, qualora sia ancora giacente presso i predetti impianti, l'ammontare dell'imposta da rimborsare e per il gasolio e per l'olio combustibile la differenza d'imposta dovuta. Per il rimborso si applicano le disposizioni dell'art. 14 del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331; le somme dovute, previa compensazione con le somme eventualmente da rimborsare, devono essere versate entro trenta giorni dalla data di verbalizzazione delle predette giacenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1994

*Il Ministro:* TREMONTI

94A7490

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 novembre 1994.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Imperia e Savona.**

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 31 agosto 1994 al 2 settembre 1994 nella provincia di Imperia;

grandinate 2 settembre 1994 nella provincia di Savona;

tromba d'aria 8 settembre 1994 nella provincia di Savona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/1992;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

*Imperia:* grandinate dal 31 agosto 1994 al 2 settembre 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), e)*, nel territorio dei comuni di Apricale, Bordighera, Camporosso, Castellaro, Ceriana, Cipressa, Civezza, Costarainera, Dolceacqua, Imperia, Isolabona, Ospedaletti, Pigna, Pompeiana, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Lorenzo al Mare, San Remo, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio, Vallecrosia, Ventimiglia.

*Savona:*

grandinate del 2 settembre 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), e),* nel territorio dei comuni di Andora;

tromba d'aria dell'8 settembre 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), e),* nel territorio dei comuni di Albenga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1994

*Il Ministro:* POLI BORTONE

94A7440

---

DECRETO 11 novembre 1994.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Rovigo, Venezia e Verona.**

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 24 agosto 1994 al 31 agosto 1994 nella provincia di Padova;

grandinate dal 24 agosto 1994 al 31 agosto 1994 nella provincia di Verona;

grandinate dal 24 agosto 1994 al 31 agosto 1994 nella provincia di Rovigo;

grandinate dal 24 agosto 1994 al 14 settembre 1994 nella provincia di Venezia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

*Padova:*

grandinate del 24 agosto 1994, del 25 agosto 1994, del 30 agosto 1994, del 31 agosto 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g),* nel territorio dei comuni di Arre, Bagnoli di Sopra, Barbona, Battaglia Terme, Candiana, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Conselve, Este, Masi, Merlara, Monselice, Montagnana, Pernumia, Piacenza d'Adige, Ponso, Pozzonovo, Saletto, San Pietro Viminario, Sant'Urbano, Terrassa Padovana, Tribano, Urbana;

grandinate del 24 agosto 1994, del 25 agosto 1994, del 30 agosto 1994, del 31 agosto 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Este, Megliadino San Fidenzio, Merlara, Ospedaletto Euganeo, Saletto, Sant'Urbano.

*Rovigo:* grandinate del 24 agosto 1994, del 25 agosto 1994, del 30 agosto 1994, del 31 agosto 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *e), f), g),* nel territorio dei comuni di Badia Polesine, Calto, Canda, Ceneselli, Giacciano con Baruchella, Lendinara, Lusia, Trecenta, Villanova del Ghebbo.

*Venezia:* grandinate del 24 agosto 1994, del 31 agosto 1994, del 14 settembre 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *g),* nel territorio dei comuni di Caorle, Iesolo, San Michele al Tagliamento.

*Verona:*

grandinate dal 24 agosto 1994 al 31 agosto 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g),* nel territorio dei comuni di Angiari, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, San Bonifacio, San Martino Buon Albergo, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Terrazzo, Verona, Villa Bartolomea, Zevio;

grandinate dal 24 agosto 1994 al 31 agosto 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Angiari, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, San Bonifacio, San Martino Buon Albergo, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Terrazzo, Verona, Villa Bartolomea, Zevio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1994

*Il Ministro:* POLI BORTONE

94A7441

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 novembre 1994.

**Annullamento del decreto ministeriale 10 giugno 1994 concernente integrazione al decreto ministeriale 19 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantotto parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sessantasei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Trivento.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 28 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Trivento, successivamente rettificato con decreto ministeriale 12 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1988, nella parte relativa alla denominazione ed alla sede di alcuni enti beneficiali;

Visto il decreto ministeriale in data 6 luglio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1992, con il quale il decreto ministeriale 28 luglio 1986 è stato integrato con altri due enti beneficiali;

Visto il decreto ministeriale in data 19 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1987, con il quale, giusta decreto 25 giugno 1986 del vescovo diocesano di Trivento:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantotto parrocchie costituite nella diocesi di Trivento;

vennero dichiarate estinte sessantasei chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il decreto ministeriale in data 5 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1988, con il quale — giusta decreto 30 dicembre 1987 del predetto vescovo — vennero integrati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visto il decreto in data 30 ottobre 1993 con il quale lo stesso vescovo diocesano ha ulteriormente integrato i suddetti elenchi con l'indicazione, tra le chiese parrocchiali estinte, della chiesa parrocchiale di S. Egidio, nota anche come chiesa di S. Egidio, nota anche come aree di enti urbani e promiscui, sita in Frosolone, contrada S. Egidio o Colle dell'Orso o Fonte Sambuco;

Rilevato che, sulla base dell'anzidetto provvedimento canonico, è stato adottato il decreto ministeriale in data 10 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del successivo 30 giugno;

Visto l'atto vescovile, in data 4 ottobre 1994, relativo all'esclusione della chiesa di S. Egidio di Frosolone dall'elenco delle chiese parrocchiali;

Ritenuto pertanto di provvedere in conformità, tenuto conto che gli articoli 29 e 30 della citata legge n. 222/1985 presuppongono, ai fini della dichiarazione della relativa estinzione, la qualificazione dell'ente quale chiesa parrocchiale;

Viste le disposizioni normative succitate;

Decreta:

Il decreto ministeriale 10 giugno 1994, citato nelle premesse, è annullato per i motivi descritti in narrativa.

Roma, 4 novembre 1994

*Il Ministro:* MARONI

94A7437

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 18 novembre 1994.

**Differimento di termini di scadenza di atti amministrativi degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Asti, Alessandria e Cuneo.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 6, comma 6, del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 1994;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1994» succitato;

Stante la situazione di particolare emergenza determinatasi negli uffici provinciali della M.C.T.C. di Asti, Alessandria e Cuneo, limitatamente alle predette province;

Decreta:

Art. 1.

La validità delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122, comma 1, del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni) in scadenza dal 1° novembre, o che saranno rilasciati sino al 30 giugno 1995, è prorogata di tre mesi rispetto alla data di scadenza ordinaria.

Art. 2.

Le revisioni dei veicoli da effettuarsi entro il 1994, già prenotate per i giorni successivi al 31 ottobre 1994, potranno essere effettuate previa ulteriore prenotazione entro il 30 giugno 1995. I suddetti veicoli potranno continuare a circolare fino alla scadenza del termine assegnato senza che siano applicabili per essi le sanzioni di cui all'art. 80, comma 14, del codice della strada.

Art. 3.

Fino al 30 giugno 1995 il termine previsto dall'art. 94, comma 2, del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni) relativo al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione a seguito di trasferimento di proprietà o di residenza dell'intestatario, è prorogato di sessanta giorni.

Art. 4.

Il termine di cui all'art. 116, comma 8, del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni) così come modificato dall'art. 7, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, è prorogato di sei mesi.

Art. 5.

Per garantire la continuità dell'azione amministrativa, nell'ambito dei procedimenti amministrativi per il rilascio di titoli autorizzativi per l'autotrasporto di cose per conto di terzi e per conto proprio, per l'autotrasporto collettivo di persone in uso di terzi ed in uso proprio, nonché per i conseguenti provvedimenti relativi ai veicoli, in deroga alle norme che disciplinano il rilascio di titoli autorizzativi all'autotrasporto, le varie operazioni potranno essere completate presso altro ufficio provinciale M.C.T.C. a seguito delle difficoltà operative conseguenti alla recente alluvione che ha interessato gli uffici M.C.T.C. di cui alle premesse.

Gli uffici provinciali presso i quali viene svolto il procedimento, pertanto, qualora sia necessario acquisire atti o documenti non producibili a causa delle recenti calamità od ottenere eventuali nulla-osta o riscontri o comunque elementi conoscitivi non risultanti dal sistema informatico, oltre ad utilizzare le notizie ricavabili dal sistema informatico stesso, potranno accogliere dichiarazioni sostitutive di atto notorio degli interessati al rilascio dei vari provvedimenti amministrativi, aventi a contenuto gli elementi, rilevanti per il procedimento, di cui gli interessati stessi abbiano cognizione.

Gli uffici procedenti potranno emanare i provvedimenti richiesti salvo successivo accertamento della ricorrenza di tutti i necessari presupposti.

I provvedimenti adottati secondo la procedura eccezionale suddetta saranno ovviamente revocati qualora, da successivo controllo, emergano elementi ostativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 novembre 1994

*Il Ministro:* FIORI

**94A7467**

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 ottobre 1994.

**Programma di attività dell'Istituto nazionale di statistica per il triennio 1995-1997.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Visto il programma statistico nazionale predisposto dall'Istituto nazionale di statistica per il triennio 1995-1997;

Considerata la necessità di disporre di dati, almeno a livello provinciale, riguardanti il mercato del lavoro, la produzione e il reddito, al fine di armonizzare le rilevazioni nazionali con quelle comunitarie;

Preso atto che l'Istituto nazionale di statistica ha adottato misure idonee alle rilevazioni dei suddetti dati;

Udita la relazione del presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Delibera:

È approvato il programma statistico nazionale per il triennio 1995-1997 predisposto dall'Istituto nazionale di statistica.

Roma, 18 ottobre 1994

*Il Presidente delegato:* PAGLIARINI

**94A7444**

# CIRCOLARI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 16 novembre 1994, n. **01768 U.L.**

**Istituzione dell'elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile ai fini ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni da impegnare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso. Adempimenti finalizzati all'erogazione di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica.**

*Considerazioni generali*

A seguito dell'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che, agli articoli 11 e 18, prevede la più ampia partecipazione delle associazioni e/o organizzazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono alle attività di previsione, prevenzione e soccorso di cui agli articoli 1, 2 e 3 della stessa legge, si ravvisa la necessità di rivedere ed aggiornare il precedente censimento delle forze di volontariato, disposto con decreto 30 giugno 1990, in conformità ai pareri espressi dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica contenente il regolamento di attuazione del citato art. 18 ed in armonia con quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Al fine, inoltre, di promuovere la più ampia collaborazione fra il volontariato organizzato, gli enti locali, le regioni e le prefetture, nella ricognizione delle risorse umane e di mezzi del volontariato sono stati individuati i criteri e le modalità di seguito riportati, sui quali è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale di volontariato, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella presente circolare sono state recepite oltre alle indicazioni espresse dal Consiglio di Stato, le proposte pervenute dagli altri dicasteri a seguito di diramazione del citato schema di regolamento.

Si ritiene, innanzitutto, che l'elenco che s'intende istituire debba essere collegato con i «registri regionali generali» del volontariato, istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/91, che costituiscono, a livello generale, lo strumento di identificazione e di collegamento del volontariato con le istituzioni pubbliche.

Come per il passato e per le competenze affidate al prefetto nel coordinamento degli interventi di protezione civile nelle emergenze, l'iscrizione nell'elenco viene disposta dal Dipartimento della protezione civile, sentito il prefetto competente per territorio, che si esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di affidabilità e capacità operativa delle associazioni aspiranti.

Per quanto attiene la concessione dei contributi sono previste due ipotesi: la prima riguarda le istanze finalizzate a migliorare il livello di dotazione di apparati strumentali di cui l'associazione e/o organizzazione/gruppo dispone; la seconda concerne, invece, il sostegno di attività volte al miglioramento della preparazione tecnico-professionale che le associazioni e/o organizzazioni singolarmente od in concorso con altre associazioni ed enti intendano effettuare.

La concessione dei contributi, in accoglimento delle istanze prodotte, viene disposta in misura non superiore al 50% del fabbisogno complessivo risultante dalla documentazione prodotta.

Al fine di semplificare l'approntamento delle istanze documentate finalizzate agli obiettivi sopra descritti e, conseguentemente, di snellire l'istruttoria prevista dal sopracitato regolamento, si forniscono di seguito, le indicazioni cui bisogna attenersi per l'inserimento delle associazioni e/o organizzazioni nell'elenco del Dipartimento (parte I) e per l'erogazione dei contributi alle medesime (parte II).

*Parte I*

ISCRIZIONE NELL ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI E/O ORGANIZZAZIONI/GRUPPI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

1 - *Adempimenti delle associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato.*

Ai fini dell'impiego delle associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso, di esercitazione ed in quelle di formazione teorico-pratica, le associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato di protezione civile possono chiedere l'inserimento nell'elenco che forma oggetto della presente circolare, presentando la documentazione secondo le modalità di seguito riportate.

*La domanda di inserimento deve essere inoltrata al Dipartimento della protezione civile - Ufficio affari generali e volontariato, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, corredata di:*

*a)* certificato penale e dei carichi pendenti dell'anzidetto rappresentante legale dell'associazione;

*b)* attestato di iscrizione in uno dei registri regionali del volontariato istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/91;

*c)* dichiarazione del responsabile dell'associazione o documento attestante l'eventuale precedente censimento ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990;

*d)* copia dell'atto costitutivo e dello statuto *per le associazioni ancora non iscritte nel registro regionale e che alla data di pubblicazione della presente circolare non risultino essere state mai censite ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990;*

*e)* scheda informativa contenente i dati per la valutazione delle capacità operative dell'associazione e/o organizzazione/gruppo, secondo il modello distribuito dal Dipartimento della protezione civile - Ufficio affari generali e volontariato, a firma del legale rappresentante.

*Per le associazioni e/o organizzazioni locali, aderenti ad associazioni e/o organizzazioni nazionali, l'istanza documentata viene inoltrata per il tramite della propria associazione e/o organizzazione nazionale.*

Ai fini di un'omogenea rilevazione dei dati relativi alle associazioni organizzazioni/gruppi richiedenti e della loro successiva elaborazione ed utilizzazione, le associazioni/organizzazioni/gruppi interessati *debbono attenersi al modello allegato alla presente circolare.*

Alle associazioni/organizzazioni/gruppi che risultino inseriti nell'elenco che forma oggetto della presente circolare, si applicano i benefici previsti dal precitato art. 18 della legge n. 225/92 e dalla presente circolare nonché:

il rimborso ai datori di lavoro degli oneri derivanti dall'impiego di volontari preventivamente autorizzati, in attività di emergenza e di formazione, nonché nelle esercitazioni autorizzate dalle prefetture e dagli enti locali, ciascuno per la propria parte di competenza;

il rimborso di carburante e la copertura assicurativa dei mezzi e dei volontari impiegati in emergenza e nelle suddette esercitazioni preventivamente autorizzate.

2 - *Casi di mancato inserimento e motivi di cancellazione.*

Il Dipartimento della protezione civile, accertata l'eventuale assenza dei requisiti indicati al punto 1 od in presenza di parere negativo espresso dal prefetto dispone, con provvedimento motivato, dandone comunicazione agli interessati ed alle prefetture, l'esclusione dall'iscrizione nell'elenco suddetto.

Analogamente, nell'aggiornamento periodico dell'elenco medesimo, dispone la cancellazione delle associazioni/organizzazioni/gruppi qualora vengano meno i requisiti indicati al precedente punto 1.

Tutte le associazioni nazionali e locali che svolgano la propria attività in assenza di scopo di lucro ma che non siano classificabili come associazioni/organizzazioni/gruppi di volontariato ai sensi della legge n. 266/91 in quanto non in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della stessa legge, nonché realtà associative od organizzative diversamente classificabili, ancorché risultassero essere state censite ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990, sono escluse dall'elenco delle organizzazioni di volontariato di cui al precedente punto 2 ed inserite in un elenco separato.

3 - *Adempimenti da parte delle regioni e delle province autonome.*

Nell'intento di realizzare la più efficace collaborazione fra istituzioni centrali, periferiche, enti territoriali e volontariato, le regioni e le province autonome inviano annualmente al Dipartimento della protezione civile copia dei rispettivi registri regionali e comunicano tempestivamente le variazioni riguardanti le associazioni/organizzazioni/gruppi che operano nell'ambito del Sistema nazionale di protezione civile.

4 - *Disposizioni per i gruppi comunali.*

I comuni che abbiano costituito o intendano costituire gruppi comunali di protezione civile comunicano al Dipartimento della protezione civile - Ufficio affari generali e volontariato, l'avvenuta costituzione del gruppo, allegando copia della relativa delibera comunale e la scheda informativa inerente la descrizione delle capacità tecniche e la consistenza delle risorse umane e strumentali.

I gruppi comunali essendo organizzazioni riconducibili a disciplina giuridica diversa da quella prevista per le associazioni, e/o organizzazioni/gruppi di volontariato, sono inseriti in elenco separato rispetto a queste ultime.

## *Parte II*

### CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE ED AL MIGLIORAMENTO DELLA PREPARAZIONE TECNICA.

1 - *Istanze per la concessione di contributi per il potenziamento di attrezzature. Adempimenti delle associazioni e/o gruppi di volontariato.*

Hanno titolo alla presentazione della domanda di finanziamento le associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato di protezione civile, iscritte nell'elenco istituito con la presente circolare e/o iscritte nei registri regionali generali del volontariato istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/91, sempreché esplichino attività di protezione civile.

La domanda deve essere presentata in conformità del modello di cui *all'allegato B* della presente circolare e *deve essere inoltrata al Dipartimento della protezione civile - Ufficio affari generali e volontariato - Via Ulpiano, 11 - 00193 Roma,* corredata di:

*a)* relazione tecnico-esplicativa da cui si evincano le possibili e prevedibili modalità d'impiego delle attrezzature che si intendono acquisire;

*b)* parere della prefettura competente per territorio;

*c)* preventivi e documentazione contabile relativi ai costi ed oneri connessi all'acquisizione delle attrezzature oggetto del finanziamento;

*d)* parere dell'ufficio tecnico erariale competente, attestante la congruità del preventivo di spesa attinente la dotazione strumentale da acquisire;

*e)* parere della regione o della provincia autonoma ai fini di un coordinamento con i finanziamenti erogabili in sede locale;

*f)* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale dell'associazione attestante l'eventuale concessione di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche o da parte di privati, ricevute al medesimo titolo, ovvero l'inesistenza di tali contribuzioni.

2 - *Istanze per la concessione di contributi per il miglioramento della preparazione tecnica. Adempimenti delle associazioni e/o gruppi di volontariato.*

Le associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato possono richiedere contributi per il sostegno di attività di addestramento finalizzate al miglioramento della preparazione tecnica, nonché di formazione generale.

Le istanze di contributo debbono essere presentate in conformità al modello di cui *all'allegato C* della presente circolare e *devono essere inoltrate al Dipartimento della protezione civile - Ufficio affari generali e volontariato,* corredate di:

*a)* relazione illustrativa attinente le attività di addestramento o di formazione che si intendono effettuare per migliorare l'efficienza operativa dell'associazione, con l'indicazione dei tempi e delle risorse impiegabili;

*b)* preventivi e documentazione contabile relativa ai costi ed oneri connessi alle attività oggetto del finanziamento;

*c)* analisi costi-benefici relativa alle finalità che l'associazione persegue e al possibile impiego sul territorio delle risorse umane addestrate;

*d)* parere della competente prefettura per le attività di addestramento, simulazione od esercitazione;

*e)* parere della regione o provincia autonoma competente per territorio;

*f)* eventuale parere di altra pubblica amministrazione competente in relazione alla tipologia dell'attività tendente al miglioramento della preparazione tecnica;

*g)* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale dell'associazione, attestante l'eventuale concessione di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche o da parte di privati, ricevute al medesimo titolo, ovvero l'inesistenza di tali contribuzioni.

3 - *Ulteriori condizioni per la concessione di contributi. Motivi di inammissibilità.*

Le associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato interessate alla presentazione delle istanze di contributo di cui ai punti sub 1 e 2 debbono tener conto che:

*a)* l'ammontare complessivo dei contributi pubblici e/o privati non può superare l'importo delle spese effettivamente sostenute dall'associazione nell'acquisizione delle attrezzature e nella realizzazione delle attività addestrative e/o formative;

*b)* la concessione dei contributi è subordinata alle compatibilità finanziarie e alle disponibilità di bilancio previsti per il Dipartimento della protezione civile;

*c)* il provvedimento di concessione del contributo è emesso sulla base del piano di ripartizione predisposto dal Dipartimento della protezione civile e tenendo conto degli obblighi previsti dall'art. 6 del sopracitato regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge n. 225/92;

*d)* il Dipartimento della protezione civile può disporre accertamenti per verificare l'effettivo impiego delle risorse concesse a seguito delle istanze approvate.

Si evidenzia infine che per assicurare un'omogenea valutazione delle istanze prodotte dalle associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato e per consentire che l'iter istruttorio sia completato nei limiti temporali indicati nel regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge n. 225/92, non saranno ritenute ammissibili le istanze non conformi ai modelli allegati alla presente circolare e/o prive della documentazione ivi indicata.

Il Dipartimento della protezione civile si riserva, inoltre, di richiedere eventuale ulteriore documentazione, nei termini previsti dal citato regolamento, ai fini di una più completa valutazione del progetto di finanziamento presentato.

*Il Sottosegretario di Stato:* FUMAGALLI CARULLI

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
**DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**SERVIZIO VOLONTARIATO**

**SCHEDA INFORMATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI CUI AL D.P.R DI ATTUAZIONE DELL'ART.18 DELLA LEGGE 225/92, IN ARMONIA CON LA LEGGE 266/91**

*A* - DATI ANAGRAFICI

1. **DENOMINAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE/GRUPPO**

______________________________

______________________________

2. **INDIRIZZO**

*Via* ______________________________

______________________________ *n.civico* ______________

*Comune* ______________________________

*Provincia* ______________________________ *C.a.p.* ______________

*N.tel. sede* ______________________________

*N.telefono* ______________________________

*N.telefono H24* ______________________________

*Telex* ______________________________

*Fax* ______________________________

*Assicurazione* ______________________________

*Codice Fiscale* ______________________________

*Partita I.V.A* ______________________________

*Conto corrente (postale/bancario)* ______________________________

3. **RAPPRESENTANTE LEGALE**

*Nome* ______________________________ *Cognome* ______________________________

*Indirizzo (se diverso da quello dell'organizzazione)*

*Via* ______________________________

*C.a.p.* ______________________________ *Comune* ______________________________

*Tel.* ______________________________

## *B* - CARATTERISTICHE DELL'ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE/GRUPPO

1. **E' UN'ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE/GRUPPO CHE OPERA A LIVELLO LOCALE ED ADERISCE AD ALTRI ENTI, FEDERAZIONI O COORDINAMENTI NAZIONALI E/O REGIONALI?**

   SI ❑ NO ❑

   **IN CASO AFFERMATIVO, INDICARNE LA DENOMINAZIONE E L'INDIRIZZO**

   NAZIONALE ❑

   ______________________________

   REGIONALE ❑

   ______________________________

2. **SI CONFIGURA COME ORGANIZZAZIONE O FEDERAZIONE CHE OPERA SU SCALA NAZIONALE O REGIONALE PER IL TRAMITE DI ALTRE ORGANIZZAZIONI CHE VI ADERISCONO?**

   SI ❑ NO ❑

   **IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE POSSIBILMENTE LE MODALITÀ OPERATIVE**

   ______________________________

   ______________________________

3. **E' OGGI:**

   *un'associazione di fatto senza personalità giuridica* ❑
   *un'associazione legalmente riconosciuta* ❑
   *una fondazione* ❑
   *una cooperativa* ❑
   *altro (specificare______________________)* ❑

4. **E' ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO AI SENSI DELLA L.266/91**

   ❑ SI: *Anno d iscrizione*__________________*Regione*__________________
   ❑ NO·

5. **E' ISCRITTA AD ALTRO ALBO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE?**

   ❑ SI: *Anno di iscrizione*__________________*Regione*__________________
   ❑ NO

6. **E' STATA GIÀ CENSITA DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DEL DM 30 GIUGNO 1990?**

SI ❑ NO ❑

*Eventuali annotazioni* ______________________________

______________________________

7. **HA INIZIATO DI FATTO LA SUA ATTIVITÀ** (*a prescindere dalla data di un eventuale riconoscimento giuridico o di costituzione ufficiale)*

(*indicare una sola risposta)*

*prima del 1900* ❑
*tra il 1901 e il 1950* ❑
*tra il 1951 e il 1970* ❑
*tra il 1971 e il 1980* ❑
*tra il 1981 e il 1991* ❑
*dopo il 1991* ❑

8. **E' DOTATA DI:**

*atto costitutivo* ❑
*statuto* ❑
*regolamento* ❑
*accordo degli aderenti* ❑

9. **L'AZIONE VOLONTARIA PROMOSSA DALL'ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE/GRUPPO È SVOLTA:**

(*indicare una sola risposta)*

*totalmente a favore di terzi* ❑
*prevalentemente a favore di terzi* ❑
*prevalentemente a favore degli associati* ❑
*totalmente a favore degli associati* ❑

10. **SVOLGE ATTIVITÀ:** (*indicare una sola risposta)*

*unicamente "non profit"* ❑
*prevalentemente "non profit"* ❑
*prevalentemente "pro-profit"* ❑
*unicamente "pro-profit"* ❑

**11. PERSONALE IMPEGNATO NELL'ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE/GRUPPO:**

*volontari impegnati in modo gratuito, operativo e permanente* ***n°***______

*aderenti, soci, donatori, etc (escluso i precedenti)* ***n°***______

*obiettori di coscienza* ***n°***______

*personale retribuito* ***n°***______

**12. AI VOLONTARI VIENE RICHIESTA UNA DISPONIBILITÀ DI TEMPO MINIMA?**

SI ❑ NO ❑

*se sì, quale?* ore mese ***n°***______

**13. ALLE PERSONE CHE INTENDONO ADERIRE ALL'ORGANIZZAZIONE /ASSOCIAZIONE/ GRUPPO È RICHIESTO, COME CONDIZIONE PREVIA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO:**

- *un titolo di studio: specializzazione particolare (specificare_________)* ❑
- *nessun tipo particolare di preparazione* ❑
- *un corso di formazione iniziale* ❑
- altro (specificare____________________) ❑

**14. QUANTO PERSONALE VOLONTARIO LAVORA NELL'ORGANIZZAZIONE /ASSOCIAZIONE/ GRUPPO:**

*per meno di 5 ore settimanali* ***n°***______

*da 6 a 10 ore settimanali* ***n°***______

*da 11 a 15 ore settimanali* ***n°***______

*oltre 15 ore settimanali* ***n°***______

***Totale volontari*** ***n°***______

**15. QUANTO PERSONALE RETRIBUITO LAVORA NELL'ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE/ GRUPPO:**

*a tempo pieno* ***n°***______

*a tempo parziale* ***n°***______

***Totale retribuiti*** ***n°***______

**16. QUANTI VOLONTARI APPARTENGONO ALLE SEGUENTI CLASSI DI ETÀ?**

*18* ***n°***______

*18 - 29* ***n°***______

*30 - 45* ***n°***______

*46 - 65* ***n°***______

*65 - ....* ***n°***______

*Totale* ***n°***______

**17. E' DOTATA ANCHE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE?**

SI ☐ NO ☐

**IN CASO AFFERMATIVO INDICARE QUALI E SE SONO UTILIZZATE PER IL COLLEGAMENTO CON ALTRE STRUTTURE**

________________________________________

________________________________________

**18. UTILIZZA APPARECCHIATURE DI TELECOMUNICAZIONE?**

SI ☐ NO ☐

**IN CASO AFFERMATIVO PRECISARE IL TIPO E LA FREQUENZA UTILIZZATA**

________________________________________

________________________________________

## *C* - OGGETTO DELLE ATTIVITA'

*(sono possibili più indicazioni)*

**1. FORMAZIONE DELLA COSCIENZA CIVILE**

- *Attività di informazione alla collettività* ☐
- *Consulenza ed assistenza tecnico-amministrativa* ☐
- *Conferenze* ☐
- *Corsi di formazione* ☐
- *Produzione filmati e audiovisivi* ☐
- *Visite culturali* ☐
- *Attività ricreative* ☐
- *Animazione socio-culturale* ☐
- *Attività relazionale* ☐
- *Altro (specificare________________________)* ☐

**2. SOCIO SANITARIO**

- *Assistenza psicosociale* ❑
- *Prima accoglienza, ascolto* ❑
- *Soccorso medico* ❑
- *Pronto soccorso e trasporto malati* ❑
- *Assistenza medica prolungata* ❑
- *Accoglienza diurna, notturna* ❑
- *Assistenza domiciliare* ❑
- *Assistenza all'interno di strutture ospedaliere* ❑
- *Comunità residenziale* ❑
- *Affidamenti, adozioni* ❑
- *Donazione di sangue* ❑
- *Donazione di organi* ❑
- *Veterinaria* ❑
- *Igiene* ❑
- *Polizia mortuaria* ❑
- *Altro (specificare ______________________)* ❑

**3. TECNICO - LOGISTICO**

- *Antincendio forestale* ❑
- *Antincendio urbano* ❑
- *Avvistamento e ricognizione* ❑
- *Ricetrasmissioni* ❑
- *Sommozzatori* ❑
- *Alpinistiche* ❑
- *Cinofile* ❑
- *Speleologiche* ❑
- *Fuoristradisti* ❑
- *Trasporti speciali* ❑
- *Recupero salme* ❑
- *Altro (specificare ______________________)* ❑

**4. BENI CULTURALI ED AMBIENTALI**

- *Custodia musei* ❑
- *Custodia parchi, aree protette* ❑
- *Sorveglianza parchi, aree protette* ❑
- *Recupero e manutenzione (musei, monumenti, beni ambientali)* ❑
- *Inventario e catalogazione* ❑
- *Altro (specificare ______________________)* ❑

**5. NEL CASO L'ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE/GRUPPO SVOLGA PIÙ ATTIVITÀ, INDICARE LA PREVALENTE O QUELLA OGGETTO DI PARTICOLARE SPECIALIZZAZIONE**

______________________________ ______________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

**6. IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ ABITUALI DELL'ORGANIZZAZIONE / ASSOCIAZIONE / GRUPPO, RIFERITE AI PUNTI SUB 1, 2, 3, 4, 5 INDICARE, IN CASO DI EMERGENZA, QUALI MEZZI E QUALI STRUTTURE È IN GRADO DI METTERE A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI E/O DI GESTIRE AUTONOMAMENTE**

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

## D -RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI ED IL TERRITORIO

**1. L'ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE/GRUPPO COLLABORA OPERATIVAMENTE CON ISTITUZIONI ED ENTI LOCALI?**

SI ☐ NO ☐

**IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA INDICARE QUALI:**

*Comune* ☐
*Provincia* ☐
*Regione* ☐
*Prefettura* ☐
*Corpo Forestale dello Stato* ☐
*Vigili del Fuoco* ☐
*Capitanerie di Porto* ☐
*Forze Armate e altri Corpi specializzati* ☐
*Sovrintendenze* ☐
*Provveditorati* ☐
*Istituzioni scolastiche* ☐
*Altri enti pubblici (specificare______________________)* ☐

**2. L'ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE/GRUPPO È COLLEGATA PER INIZIATIVE COMUNI CON:**

*(sono possibili più risposte)*

*Altre organizzazioni/associazioni/gruppi di volontariato* ❑
*Cooperative sociali* ❑
*Imprese* ❑
*Scuole* ❑
*Altro (specificare________________________________)* ❑

**3. NEL CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA AI PUNTI SUB 1 E 2 INDICARE IL TIPO DI COLLABORAZIONE O D'INTESA**

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

**4. IL BACINO DI UTENZA** *(territorio in cui opera l'organizzazione) si estende a:*

*(indicare una sola risposta)*

- *Quartiere - rione - zona* ❑
- *Comune e territorio limitrofo* ❑
- *Più comuni* ❑
- *Provincia* ❑
- *Più province* ❑
- *Regione* ❑
- *Più regioni* ❑
- *Territorio nazionale* ❑

**5. L'ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE/GRUPPO SVOLGE ATTIVITÀ A FAVORE DI PAESI IN VIA DI SVILUPPO O COMUNQUE DI DESTINATARI RESIDENTI ALL'ESTERO?**

SI ❑ NO ❑

**IN CASO AFFERMATIVO INDICARE LE INIZIATIVE PIÙ IMPORTANTI GIÀ REALIZZATE**

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

ALLEGATO *A*

FAC-SIMILE

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - Ufficio affari generali e volontariato* - Via Ulpiano, 11 - 00193 ROMA

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco delle associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato di protezione civile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica .................... e della circolare n. ..............

Il sottoscritto........................ .......... ...........................................
rappresentante legale dell'associazione/organizzazione/gruppo............
.......................................................................................................
con sede legale nel comune di...............................................................
(provincia di ....................) indirizzo....................................................
c.a.p. ............... telefono n. .................... avente natura giuridica di:

associazione con personalità giuridica ........................................;

associazione priva di personalità giuridica..............................;

altro tipo di organizzazione (specificare) ..............................,

che opera senza scopo di lucro anche indiretto attraverso le seguenti attività:

*a)* ...........................................................................................
...........................................................................................................;

*b)* ...........................................................................................
...........................................................................................................;

*c)* ...........................................................................................
...........................................................................................................;

*d)* ...........................................................................................
...........................................................................................................,

chiede di essere inserito nell'elenco delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, del regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge medesima e della circolare.................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Allega alla presente domanda:

certificato penale e dei carichi pendenti (in originale) del rappresentante legale dell'organizzazione rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella dell'istanza;

documento attestante l'iscrizione in uno dei registri regionali generali del volontariato istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/91;

dichiarazione del responsabile dell'associazione o documento attestante l'eventuale precedente censimento ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990;

copia dell'atto costitutivo e dello statuto per le associazioni ancora non iscritte nel registro regionale e che alla data di pubblicazione della presente circolare non risultano essere state mai censite ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990;

scheda informativa contenente, i dati per la valutazione delle capacità operative dell'associazione e/o organizzazione/gruppo, secondo il modello distribuito dal Dipartimento della protezione civile - Ufficio affari generali documentazione e volontariato, a firma del legale rappresentante;

l'attuale composizione degli organi rappresentativi.

Data, ............................

Firma ............................................
(per autentica)

ALLEGATO *B*

FAC-SIMILE

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - Ufficio affari generali e volontariato* - Via Ulpiano, 11 - 00193 ROMA

OGGETTO: Domanda di concessione di contributo per il potenziamento di attrezzature delle associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato di protezione civile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica .................... e della circolare n. .............

Il sottoscritto........................................ ......... ...............................
rappresentante legale dell'associazione/organizzazione/gruppo............
.......................................................................................................
con sede legale nel comune di. ............ ................................ .............
(provincia di ....................) indirizzo....................................................
c.a.p. ............... telefono n. .................... avente natura giuridica di:

associazione con personalità giuridica ........................................;

associazione priva di personalità giuridica..............................;

altro tipo di organizzazione (specificare) ..............................,

che opera senza scopo di lucro anche indiretto attraverso le seguenti attività:

*a)* .................................................................... ...............
...........................................................................................................;

*b)* ...........................................................................................
...........................................................................................................;

*c)* ...........................................................................................
...........................................................................................................;

*d)* ...........................................................................................
...........................................................................................................,

chiede, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, del regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge medesima e della circolare applicativa n. ........ la concessione di un contributo per l'acquisizione delle attrezzature sottoindicate, ad incremento della dotazione strumentale dell'associazione e/o organizzazione/gruppo che egli rappresenta ......
........................................................................... ......................
........................................................................... ......................
........................................................................... ......................

Allega alla presente domanda:

*a)* relazione tecnico esplicativa da cui si evincono le possibili e prevedibili modalità d'impiego delle attrezzature che si intendono acquisire;

*b)* parere della prefettura competente per territorio;

*c)* preventivi e documentazione contabile inerenti gli oneri connessi all'acquisizione delle attrezzature oggetto del finanziamento;

*d)* parere dell'ufficio tecnico erariale competente, attestante la congruità del preventivo di spesa attinente la dotazione strumentale da acquisire;

*e)* parere della competente regione o della provincia autonoma ai fini di un coordinamento con i finanziamenti erogabili in sede locale;

*f)* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale dell'associazione, attestante l'eventuale concessione di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche o da parte di privati, ricevute al medesimo titolo, ovvero l'inesistenza di tali contribuzioni.

Data, ... ........................ .

Firma ............................................
(per autentica)

ALLEGATO *C*

FAC-SIMILE

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - Ufficio affari generali e volontariato* Via Ulpiano, 11 - 00193 ROMA

OGGETTO: Domanda di concessione di contributo per il miglioramento dell'operatività delle associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato di protezione civile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica .................. e della circolare n. ......... ...

Il sottoscritto.......................................................................
rappresentante legale dell'associazione/organizzazione/gruppo............

con sede legale nel comune di..........................................................
(provincia di ...................) indirizzo.............................................
c.a.p. ............... telefono n.. .................. avente natura giuridica di:

associazione con personalità giuridica......................................;

associazione priva di personalità, giuridica.. .. . . ..... . ...........;

altro tipo di organizzazione (specificare)................................,

che opera senza scopo di lucro anche indiretto attraverso le seguenti attività:

*a)* .............................................................................
.....................................................................................,

*b)* .............................................................................
.....................................................................................,

*c)* ... ... ... ..... . ............. .........................................

*d)* ... ........ .. . ... . .
. ...................................................................................,

chiede, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, del regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge medesima e della circolare applicativa n. ........ l'attuazione dei programmi di formazione o delle attività addestrative sottoindicate.......................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Allega alla presente domanda:

*a)* relazione illustrativa attinente le attività di addestramento o di formazione che si intendono effettuare per migliorare l'efficienza operativa dell'associazione, con l'indicazione dei tempi e delle risorse impiegabili;

*b)* preventivi e documentazione contabile inerenti gli oneri connessi alle attività oggetto del finanziamento,

*c)* analisi costi-benefici relativa alle finalità che l'associazione persegue e al possibile impiego sul territorio delle risorse umane addestrate;

*d)* parere della competente prefettura per le attività di addestramento simulazione od esercitazione;

*e)* parere della regione o provincia autonoma competente per territorio;

*f)* eventuale parere di altra pubblica amministrazione competente in relazione alla tipologia dell'attività tendente al miglioramento della preparazione tecnica;

*g)* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale dell'associazione, attestante l'eventuale concessione di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche o da parte di privati, ricevute al medesimo titolo, ovvero l'inesistenza di tali contribuzioni

Data, ............................

Firma ............................
(per autentica)

94A7476

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 17 novembre 1994 è stato revocato d'ufficio il decreto ministeriale 24 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1994, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Andrea Bortoluzzi alla sede di Gavirate, distretto notarile Milano.

**94A7448**

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

### Nomina del commissario governativo della Federazione italiana dei consorzi agrari

Con decreto ministeriale 14 novembre 1994, l'avvocato dello Stato Francesco Lettera è stato nominato commissario governativo della Federazione italiana dei consorzi agrari fino al 31 dicembre 1995 Con lo stesso decreto è stato revocato il precedente decreto ministeriale 11 maggio 1993, concernente la nomina del prof avv. Stefano D'Ercole a commissario governativo e degli avvocati Leonardo Di Brina e Gianluca Brancadoro a subcommissari governativi della stessa Federazione

**94A7449**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1994, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare la donazione dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Milano, con sede legale in Milano, via Sant'Antonio n. 12 - Ente ecclesiastico giuridicamente riconosciuto, ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222, con decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 1985 disposta con atto pubblico a rogito notaio Ferruccio Brambilla di Milano in data 14 maggio 1991 al n. 113739/10112 di repertorio.

La donazione spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste in un complesso immobiliare in Malnate (Varese) denominato «Istituto Carlo Toselli» meglio descritto nella perizia di stima asseverata da giuramento redatta dal geom Roberto Oldini in data 11 marzo 1992, e valutato dal competente ufficio tecnico erariale in L 11 500.000 000 destinato al conseguimento dei fini istituzionali della fondazione stessa.

**94A7454**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Autorizzazione alla direzione didattica di Soliera ad accettare una donazione

Con decreto n. 450/1° Sett. del 18 giugno 1990, integrato in data 3 settembre 1994, del prefetto della provincia di Modena la direttrice didattica del circolo di Soliera è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Olivetti del valore di L. 357.000, un proiettore per diapositive Reflecta del valore di L. 180.000 e uno schermo per proiezioni del valore di L. 20.000, disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare «C. Menotti» della frazione Limidi.

**94A7451**

## Autorizzazione alla direzione didattica di Genova Borgoratti ad accettare una donazione

Il decreto n. 1087/94 Sett. II/2° del 1° agosto 1994, del prefetto della provincia di Genova con il quale il direttore didattico del circolo di Genova Borgoratti è stato autorizzato, tra l'altro, ad accettare la donazione di un videolettore West 2011 del valore di L. 2.200.000 è da intendersi rettificato e convalidato, l'imitatamente a quanto sopra, per il valore di L. 200.000 anziché di L. 2.200.000.

**94A7452**

## Autorizzazione al liceo ginnasio statale «Giuseppe Cevolani» di Cento ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 15364/94/2° Sett. del 6 settembre 1994, il liceo classico «G. Cevolani» di Cento (Ferrara) è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla famiglia Malaguti di una somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di una borsa di studio intitolata al dott. Remo Malaguti, da assegnare al miglior studente del liceo, in scienze naturali e chimica.

**94A7450**

# MINISTERO DEL TESORO

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 24 novembre 1994*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1610,66 |
| ECU | 1969,35 |
| Marco tedesco | 1033,93 |
| Franco francese | 301,09 |
| Lira sterlina | 2515,85 |
| Fiorino olandese | 922,64 |
| Franco belga | 50,247 |
| Peseta spagnola | 12,393 |
| Corona danese | 264,09 |
| Lira irlandese | 2487,83 |
| Dracma greca | 6,710 |
| Escudo portoghese | 10,127 |
| Dollaro canadese | 1171,82 |
| Yen giapponese | 16,373 |
| Franco svizzero | 1220,66 |
| Scellino austriaco | 146,88 |
| Corona norvegese | 236,12 |
| Corona svedese | 216,69 |
| Marco finlandese | 337,81 |
| Dollaro australiano | 1222,81 |

**94A7513**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

**LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

## ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÍ
Via Carducci, 54

## BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

## CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

## LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

*Segue:* **LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

## MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

## MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E M.
Via Capriglione, 42-44

## PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

## PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

## SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

## SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G C.
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

## TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

## TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

## UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

## VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

| CANONI ABBONAMENTO | ITALIA | ESTERO |
|---|---|---|
| Annuale | L. 336.000 | L. 672.000 |
| Semestrale | L. 205.000 | L. 410.000 |

| | ITALIA | ESTERO |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione | L. 1.450 | L. 2.900 |

*L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.*

**La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.**

## INSERZIONI - 1994

**La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.**

**Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.**

**Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.**

**L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.**

### MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

### TARIFFE (*)

**ANNUNZI COMMERCIALI**

| | | |
|---|---|---|
| *Testata* | (Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe | L. 102.000 |
| *Testo:* | per ogni riga o frazione di riga | L. 34.000 |

**ANNUNZI GIUDIZIARI**

| | | |
|---|---|---|
| *Testata* | (Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe | L. 27.000 |
| *Testo:* | per ogni riga o frazione di riga | L. 13.500 |

**(*) Nei prezzi indicati e compresa l'IVA 19%**

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 357.000 |
| - semestrale | L. | 195.500 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 65.500 |
| - semestrale | L. | 46.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 200.000 |
| - semestrale | L. | 109.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 65.000 |
| - semestrale | L. | 45.500 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 199.500 |
| - semestrale | L. | 108.500 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 687.000 |
| - semestrale | L. | 379.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 124.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 81.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 7.350 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. | 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. | 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. | 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 336.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 205.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.450 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189